NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

Art. 24

Inosservanza delle prescrizioni amministrative

Chiunque effettui esportazioni , trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. (2)

Versione in vigore dal 22 luglio 2012, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Estremi	Legge 9 luglio 1990, n. 185
Capo	VI — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall'art. 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sul-controllo-dell-esportazione-importazione-e-transito/art-24-inosservanza-delle-prescrizioni-amministrative

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it